



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

3°SETTORE

Ufficio Urbanistica

OGGETTO: Variante n° 2 al Regolamento Urbanistico relativa alla modifica ed integrazione dell'art. 28,13° comma - Parco Urbano - delle NTA.

Approvazione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

Premesso che:

- la Variante al Regolamento Urbanistico finalizzata alla localizzazione di un'area per l'inserimento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili all'interno del Parco Urbano, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.1/2005 è stata adottata con deliberazione del C.C. n. 22 del 12.04.2010 esecutiva e successivamente pubblicata in libera visione del pubblico a partire dal giorno 21.04.2010 e pubblicata sul BURT. N. 16 del 21.04.2010;

- nei 45 giorni del deposito della variante suddetta, non sono pervenute osservazioni da parte della cittadinanza;

- nei 60 giorni a disposizioni degli enti Regione Toscana e Provincia di Pisa sono pervenute le seguenti note:

1) in data 10.06.2010 nota da parte della Regione Toscana nella quale, nello spirito di collaborazione ai sensi della L.R. 1/2005 si invita a voler specificare all'interno della norma di cui all'art.28 comma 13 delle NTA del R.U. modificato, prescrizioni di maggior dettaglio sulle caratteristiche dell'eventuale impianto fotovoltaico

2) in data 10.06.2010 nota da parte della Provincia di Pisa nella quale si richiede di specificare che si tratterà di un unico impianto fotovoltaico e che lo stesso dovrà prevedere la collocazione dei pannelli prioritariamente sulle eventuali coperture di aree a parcheggio evitando pertanto l'uso di suolo

Preso atto di quanto sopra esposto si controdeduce favorevolmente accogliendo integralmente i suddetti contributi/osservazioni da parte degli Enti sopra indicati e pertanto apportando le specifiche richieste nell'art. 28 comma 12 delle NTA del R.U., con la specifica che si tratterà di un unico impianto che non potrà coprire una superficie massima di 10.000 mq. e non potrà avere una potenza superiore ad 1MW.

L'impianto potrà essere formato da più strutture, che dovranno comunque ben integrarsi all'interno del progetto generale del Parco e nella tutela delle caratteristiche ambientali dell'area, privilegiando l'inserimento dei pannelli sopra le coperture di eventuali parcheggi o di strutture di servizio.

La normativa pertanto sarà così modificata: **“E' ammesso altresì l'inserimento di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di superficie non superiore a 10.000mq. e fino ad un 1 MW di potenza. Tale impianto dovrà essere ben inserito nel progetto generale del Parco, prevedendo varie strutture integrate al fine della tutela delle caratteristiche ambientali dell'area per armonizzarne l'impatto visivo, nel rispetto dell'art.34 bis, comma 8 del PIT.**

L'installazione dell'eventuale impianto fotovoltaico dovrà comunque privilegiare le coperture di eventuali aree a parcheggio o strutture di servizio al Parco.”

Il Responsabile del Procedimento

Geom.Alberto Turini